

NASpl

(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

OPERATIVITA' e DESTINATARI

La NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), che **entrerà in vigore dal 1° maggio 2015**, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).

La nuova prestazione, che sostituisce l'ASpl e la Mini-ASpl, si applica per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 (*cessazioni del rapporto di lavoro fino al 30 aprile 2015: ASpl/miniASpl; cessazioni successive: NASpl*).

REQUISITI

E' richiesta la **presenza congiunta dei seguenti requisiti**:

- **stato di disoccupazione involontaria** (*dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro*);
- almeno **13 settimane** di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno **30 giornate di lavoro effettivo**, a prescindere dal minimale contributivo, **nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione**.

Non è più richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

La NASpl è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (*art. 1, comma 40, legge 92/2012 – c.d. legge Fornero*).

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'indennità, che sarà erogata mensilmente, è rapportato alla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni** divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

In particolare:

- **se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è pari o inferiore a 1.195 euro** (*importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI*), la NASpl è pari al **75%** della retribuzione mensile stessa;
- **se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è superiore a 1.195 euro**, la NASpl è pari al **75%** del predetto importo, **incrementata di una somma pari al 25%** della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'importo mensile dell'indennità non può superare in ogni caso i **1.300 euro** e si riduce del **3%** ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

Nota bene: con l'entrata in vigore della NASpl anche i lavoratori delle cooperative e il personale artistico avranno diritto all'indennità in misura piena ancorché il pagamento della contribuzione da parte del datore di lavoro sia ancora consentito in aliquota ridotta.

LA DURATA

È pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi). Il fattore anagrafico non è più influente.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpl è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane (*massimo 18 mesi*).

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di **68 gg.** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpl decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della NASpl è condizionata:

- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale.

COMPATIBILITÀ/CUMULABILITÀ CON IL LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE

La NASpI prevede la **compatibilità** con il rapporto di **lavoro subordinato** e con l'esercizio di una **attività autonoma o di impresa individuale**, purché il reddito annuo derivante dall'attività lavorativa:

- **non superiori euro 8.000** (*reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato*) **nel caso di lavoro subordinato**;
- sia inferiore a **euro 4.800** (*reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato*) **nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale**.

In tutti i casi l'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto.

Medesima disciplina è espressamente prevista nel caso che un lavoratore, **titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale**, cessi involontariamente da uno di detti rapporti. Anche in questo caso, fermo restando il non superamento della soglia di cui sopra, si avrà diritto a percepire la Naspi, ridotta dell'80% dei redditi derivanti dal restante rapporto a tempo parziale a condizione, posta a pena di decadenza, di comunicare - entro 30 giorni della presentazione della domanda di NASpI - il reddito annuo previsto (*rapporto part-time restante*).

Il lavoratore, percettore di Naspi, **decade dalla prestazione** qualora istauri un **rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi** e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale *che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato*.

Nel caso invece, il **rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi**, la **Naspi** sarà **sospesa d'ufficio** per la durata del rapporto di lavoro.

Nota bene: la contribuzione IVS versata in relazione all'attività di lavoro subordinato o autonoma o impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata interamente alla Gestione prestazioni temporanee.

LA DECADENZA

Si decade dall'indennità in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro - il reddito annuo previsto;
- nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni. Ai fini del valore della contribuzione accreditata è **previsto un tetto massimo** pari a **1,4 volte il massimale NASpI** (*poiché nel 2015 il massimale NASpI è pari 1.300 euro il limite sarà di 1.820 euro*). Ai fini della/e quota/e di pensione calcolata/e con le regole retributive, le retribuzioni figurative non sono prese in considerazione se l'importo è inferiore alla RMS ottenuta non considerando tali retribuzioni. Ai fini del calcolo delle predette quote di pensione, resta comunque salvo il computo dell'anzianità contributiva (*numero di settimane*) riferita ai periodi neutralizzati.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero importo del trattamento (*questa possibilità da sperimentale diventa strutturale*):

- come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma;
- come incentivo all'avvio di impresa individuale;
- come sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all'INPS, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, la indennità dovrà essere restituita per intero salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Nota bene L'erogazione della NASpI anticipata non dà diritto né all'accredito della contribuzione figurativa né all'Anf.